COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 06.05.1998
COM(1998) 241 def.

96/0163 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa

alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

PARERE DELLA COMMISSIONE

1. ANTECEDENTI

Il 18 giugno 1996 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE[1] del Consiglio. Tale proposta costituisce parte integrante di una strategia economicamente valida per il controllo delle emissioni atmosferiche causate dal trasporto su strada come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio "sulla futura strategia per il controllo delle emissioni atmosferiche causate dal trasporto su strada alla luce dei risultati del programma Auto/oil" (COM (96) 248 def.), adottata alla stessa data.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere il 24 aprile 1997[2].

Nell'ambito della procedura di codecisione, il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 10 aprile 1997[3], proponendo un certo numero di emendamenti.

Alla luce di tali emendamenti, la Commissione ha presentato una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (COM (97) 271 def.).

Il Consiglio ha adottato la propria posizione comune (CE n. 39/97) il 7 ottobre 1997[4] in merito alla quale la Commissione ha espresso il proprio parere in una comunicazione (SEC (97) 1874 def.) del 16 ottobre 1997.

Il 18 febbraio 1998, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 36 emendamenti alla posizione comune.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel mira al controllo di quei parametri che, presenti nella composizione della benzina e del combustibile diesel, influiscono sul livello delle emissioni atmosferiche causate dai veicoli a motore ad accensione comandata e motore diesel. Viene pertanto proposto che specifiche armonizzate per benzina e combustibile diesel entrino in vigore nella Comunità a partire dal 1° gennaio 2000. Anche la vendita di benzina contenente piombo dovrà essere vietata a partire dalla stessa data. La proposta prevede inoltre la possibilità che gli Stati membri impongano l'impiego di combustibili speciali di qualità superiore in agglomerati od in zone dove

1 GU C 77 dell'11.3.1997, pag. 1.
GU C 209 del 10.7.1997, pag. 25.

2 GU C 206 del 7.7.1997, pag. 113.

3 GU C 132 del 28.04.1997, pag. 159.

4 GU C 351 del 19.11.1997, pag. 1.

l'inquinamento atmosferico costituisce un problema particolarmente grave per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE CIRCA GLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTOI EUROPEO

Dei 36 emendamenti adottati in seconda lettura dal Parlamento europeo (35 nella loto totalità ed uno parzialmente), la Commissione può accettarne tre nella loro totalità (gli emendamenti 11, 13 e 17), quattro parzialmente (emendamento 14, considerando 16, ultima frase; emendamento 23, articolo 9, paragrafo 3; emendamento 24, articolo 11, paragrafi 1 e 2), uno in linea di principio (emendamento 6, formulato in modo differente). La Commissione non può quindi accettare interamente gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ed in parte l'emendamento 14 (considerando 16, prima frase), l'emendamento 15 (articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5); l'emendamento 23 (articolo 9, paragrafi 1 e 2); l'emendamento 24 (articolo 11, paragrafo 3).

Emendamenti accolti:

- Gli emendamenti 11, 13 e 17 sono stati completamente accettati.

 Per evitare inutili ripetizioni del disposto dell'articolo 13, gli emendamenti 11 e 17 suggeriscono di eliminare la data di decorrenza per la commercializzazione dei combustibili (1° gennaio 2000).

 L'emendamento 13 inserisce il concetto di procedura comune in materia di campionatura e prove nei sistemi di controllo sui combustibili degli Stati membri. La Commissione approva una simile armonizzazione, che aumenterà la sua efficacia interpretativa delle relazioni presentate.

- L'emendamento 6 è stato accettato in linea di principio.

 In esso si afferma che è possibile conseguire nelle aree urbane una riduzione immediata delle emissioni inquinanti dei veicoli con motore (a benzina) ad accensione comandata, modificando la composizione dei combustibili. La Commissione può accettare l'emendamento, con l'aggiunta della seguente frase: "purché certe specifiche non superino o non scendano al di sotto di determinati livelli". Al di sotto od al di sopra di determinati livelli infatti, per alcune specifiche (aromatici ed ossigenati) il livello delle emissioni aumenta.

- Sono stati in parte accettati gli emendamenti 14 (considerando 16, ultima frase) e 23 (articolo 9, paragrafo 3).

 Essi prevedono specifiche diverse per i combustibili impiegati da parchi di veicoli vincolati (autobus, taxi, veicoli commerciali, ecc.) ed in particolare vengono proposte specifiche relative al gas di petrolio liquefatto, al gas naturale e ai biocarburanti. La Commissione concorda su tale programma di lavoro che può rientrare nelle attività di revisione del programma Auto/oil II.

- L'emendamento 24 è stato accolto solo in parte (articolo 11, paragrafi 1 e 2)

Tale emendamento prevede la costituzione di un comitato di carattere consultivo, le cui opinioni devono essere tenute in massima considerazione: la Commissione accetta l'emendamento.

Emendamenti che non possono essere accettati:

- La proposta della Commissione si ispira al principio del costo/efficacia di cui all'articolo 4 della direttiva 94/12/CE. La Commissione non può quindi accettare che la proposta si ispiri invece al principio del costo/benefici. Gli emendamenti 3, 4, 5 e parte dell'emendamento 23 (articolo 9, paragrafo 1) non possono pertanto essere accolti.

- Le proposte relative all'entrata in vigore nel 2000 di specifiche dei combustibili si basano su di un'approfondita valutazione costo/efficacia (come previsto dall'articolo 4 della direttiva 94/12/CE) di una serie di misure destinate a ridurre le emissioni generate dai veicoli. La Commissione ritiene che la proposta relativa ai combustibili costituisca parte integrante di un pacchetto di misure economicamente valido e che non sia pertanto necessario rendere più rigorose le specifiche dei combustibili destinate ad entrare in vigore nel 2000, perché possano essere soddisfatte entro il 2010 le norme di qualità dell'aria concordate a livello UE. La Commissione non può dunque accogliere gli emendamenti 25, 26 e 29. D'altro canto essa ritiene che per contribuire alla riduzione delle emissioni generate dai veicoli sia necessario adottare specifiche per i combustibili entro il 2000 e non può pertanto accettare l'eventualità che l'adozione di tali misure sia ritardata di diversi anni. Non sono quindi stati interamente accolti gli emendamenti 15 (articolo 3, paragrafo 4) e 16 (articolo 4, paragrafo 2).

- In merito alla proposta di adottare una specifica sul livello massimo di ossigenati nella benzina (2,3%), la Commissione ritiene sia ampiamente dimostrato che un aumento dei livelli massimi può causare un aumento dell'inquinamento dovuto a sostanze tossiche quali gli aldeidi. La Commissione non accoglie perciò gli emendamenti 7 e 27.

- La Commissione ritiene che le specifiche per il 2005 relative ai combustibili possano essere stabilite definitivamente solo grazie ad ulteriori valutazioni scientifiche e tecniche, effettuate nell'ambito dell'attuale programma Auto oil II, in assenza delle quali risulta prematuro fissare norme vincolanti. La Commissione non può quindi accogliere gli emendamenti 1, 10, 12, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e parte degli emendamenti 14 (considerando 16, prima frase), 15 (articolo 3, paragrafo 2), 16 (articolo 4, paragrafo 1) e 23 (articolo 9, paragrafo 2).

- Il quadro comunitario relativo all'applicazione di incentivi fiscali a sostegno del mercato di combustibili meno inquinanti è regolato dalla direttiva 92/81/CEE. La Commissione non considera opportuno che la presente direttiva fissi regole fiscali distinte rispetto a tale quadro e non può quindi accettare gli emendamenti 8, 9 e 18.

- La proposta relativa ai combustibili fa parte di un pacchetto di misure ben calibrato, mirante a ridurre le emissioni generate dai veicoli ad un livello che permetta di raggiungere gli obiettivi delle norme comunitarie di qualità dell'aria entro il 2010. Essa avrà inoltre l'effetto di migliorare notevolmente la qualità

media dei combustibili venduti nella Comunità. La Commissione non può pertanto accogliere l'emendamento 2.

- La Commissione ritiene che le condizioni per la consultazione dei comitati e le procedure di lavoro di questi siano questioni orizzontali e che pertanto non debbano essere trattate in modo *ad hoc* in relazione a specifiche proposte legislative. Per tale ragione la Commissione non può accogliere gli emendamenti 20, 21, 22 e parte degli emendamenti 15 (articolo 3, paragrafo 5), 16 (articolo 4, paragrafo 3) e 24 (articolo 11, paragrafo 3).

4. LA PROPOSTA MODIFICATA

Nell'adottare il suo parere in merito alla posizione comune sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, la Commissione ha manifestato la propria soddisfazione nel constatare che la posizione comune non si discostava in modo significativo dalla proposta originaria, risultando confermati tanto il principio del costo/efficacia quanto l'impegno a basare le future proposte su approfondite valutazioni scientifiche e tecniche; la proposta è stata adottata all'unanimità.

In seguito all'esame in seconda lettura della proposta di direttiva da parte del Parlamento europeo, la Commissione modifica la sua proposta di direttiva inserendovi gli emendamenti accolti (3 integralmente, 4 parzialmente ed 1 in linea di principio).

PROPOSTA MODIFICATA DI

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Posizione comune del Consiglio[1]	**Proposta modificata**
	(Emendamento 6)
	Considerando 9
(9) considerando che è necessario conseguire entro breve termine una riduzione, in particolare nelle aree urbane, delle emissioni inquinanti dei veicoli, compresi gli inquinanti primari, quali gli idrocarburi incombusti e il monossido di carbonio, nonché gli inquinanti secondari come l'ozono e le emissioni tossiche quali il benzene e il particolato;	(9) considerando che è necessario conseguire entro breve termine una riduzione, in particolare nelle aree urbane, delle emissioni inquinanti dei veicoli, compresi gli inquinanti primari, quali gli idrocarburi incombusti e il monossido di carbonio, nonché gli inquinanti secondari come l'ozono e le emissioni tossiche quali il benzene e il particolato; che è possibile conseguire nelle aree urbane una riduzione immediata delle emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione comandata modificando la composizione dei combustibili, purché certe specifiche non superino o non scendano al di sotto di determinati livelli;

[1] GU C 315 del 19.11.1997, pag.1.

Posizione comune del Consiglio	Proposta modificata
	(Emendamento 11)
	Considerando 13
(13) considerando che la necessità di ridurre le emissioni dei veicoli e la disponibilità delle tecnologie di raffinazione necessarie giustificano la fissazione di specifiche ecologiche dei combustibili per la commercializzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, della benzina senza piombo e del carburante diesel;	(13) considerando che la necessità di ridurre le emissioni dei veicoli e la disponibilità delle tecnologie di raffinazione necessarie giustificano la fissazione di specifiche ecologiche dei combustibili per la commercializzazione della benzina senza piombo e del combustibile diesel;

Posizione comune del Consiglio	Proposta modificata
	(Emendamento 13)
	Considerando 15
(15) considerando che, al fine di garantire la conformità con le norme di qualità dei combustibili prescritte dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi di controllo e le informazioni raccolte dagli Stati membri sulla qualità dei combustibili dovrebbero essere comunicate alla Commissione in base a una presentazione comune;	(15) considerando che, al fine di garantire la conformità con le norme di qualità dei combustibili prescritte dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi di controllo; che tali sistemi di controllo dovrebbero basarsi su procedure comuni in materia di campionatura e prove e che le informazioni raccolte dagli Stati membri sulla qualità dei combustibili dovrebbero essere comunicate alla Commissione in base a una presentazione comune;

Posizione comune del Consiglio	Proposta modificata
	(Emendamento 14)
	Considerando 16
(16) considerando che, sulla base di una valutazione globale, la Commissione deve sottoporre una proposta intesa a fissare tra l'altro specifiche ecologiche per la benzina e i combustibili diesel da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2005; che detta proposta deve confermare, modificare e integrare le specifiche indicative figuranti nella presente direttiva; che la proposta della Commissione può altresì fissare, se del caso, specifiche ecologiche per altri tipi di combustibili, quali il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e i biocarburanti;	(16) considerando che, sulla base di una valutazione globale, la Commissione deve sottoporre una proposta intesa a fissare tra l'altro specifiche ecologiche per la benzina e i combustibili diesel da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2005; che detta proposta deve confermare, modificare e integrare le specifiche indicative figuranti nella presente direttiva; che la proposta della Commissione può altresì fissare, se del caso, specifiche ecologiche per altri tipi di combustibili, quali il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e i biocarburanti; che esiste un parco di veicoli vincolati (autobus, taxi, veicoli commerciali, ecc.) largamente responsabile dell'inquinamento urbano e che potrebbe beneficiare di specifiche diverse;

Posizione comune del Consiglio	Proposta modificata
	(Emendamento 17)
	Articolo 5
A decorrere 1° gennaio 2000, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni della presente direttiva.	Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Posizione comune del Consiglio	Proposta modificata
	(Emendamento 23)
	Articolo 9
1. Periodicamente, e per la prima volta entro dodici mesi dalla data di adozione della presente direttiva, ma comunque entro il 30 giugno 1999, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione della presente direttiva alla luce di una valutazione eseguita in conformità dell'articolo 3 della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva del Consiglio 70/220/CEE, quale parte integrante della strategia destinata a produrre effetti che consentano di soddisfare, al minor costo, i requisiti delle norme comunitarie di qualità dell'aria e dei corrispondenti obiettivi.	1. Periodicamente, e per la prima volta entro dodici mesi dalla data di adozione della presente direttiva, ma comunque entro il 30 giugno 1999, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione della presente direttiva alla luce di una valutazione eseguita in conformità dell'articolo 3 della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva del Consiglio 70/220/CEE, quale parte integrante della strategia destinata a produrre effetti che consentano di soddisfare, al minor costo, i requisiti delle norme comunitarie di qualità dell'aria e dei corrispondenti obiettivi.

2. La proposta contiene specifiche ecologiche per la benzina commercializzata a decorrere dal 1° gennaio 2005, confermando o modificando e integrando le specifiche indicative contenute nell'allegato III.

3. La proposta contiene inoltre specifiche ecologiche per un combustibile diesel di qualità adeguata ad un funzionamento efficiente delle nuove tecnologie di riduzione dell'inquinamento, la cui commercializzazione sarà garantita dal 1° gennaio 2005, confermando o modificando e integrando le specifiche indicative contenute nell'allegato IV. La proposta consente altresì il graduale incremento della disponibilità e la distribuzione equilibrata di tale combustibile diesel nel territorio degli Stati membri e contiene un termine oltre il quale soltanto siffatto combustibile diesel potrà essere commercializzato.

4. Eventualmente, la proposta contiene altresì specifiche ecologiche per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e i biocombustibili.

2. La proposta contiene specifiche ecologiche per la benzina commercializzata a decorrere dal 1° gennaio 2005, confermando o modificando e integrando le specifiche indicative contenute nell'allegato III.

3. La proposta contiene inoltre specifiche ecologiche per un combustibile diesel di qualità adeguata ad un funzionamento efficiente delle nuove tecnologie di riduzione dell'inquinamento, la cui commercializzazione sarà garantita dal 1° gennaio 2005, confermando o modificando e integrando le specifiche indicative contenute nell'allegato IV. La proposta consente altresì il graduale incremento della disponibilità e la distribuzione equilibrata di tale combustibile diesel nel territorio degli Stati membri e contiene un termine oltre il quale soltanto siffatto combustibile diesel potrà essere commercializzato. Oltre al disposto dei paragrafi 1 e 2 la Commissione può, fra l'altro, avanzare proposte

- che tengano conto della particolare situazione del parco dei veicoli vincolati e dell'esigenza di proporre livelli di specifiche riguardanti i particolari combustibili da essi utilizzati;

- che stabiliscano livelli di specifiche applicabili al gas di petrolio liquefatto, al gas naturale ed ai biocombustibili;

Posizione comune del Consiglio	Proposta modificata
	(Emendamento 24)
	Articolo 11
1. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 10 un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato secondo la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.	1. La Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo composto da un rappresentante di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame procedendo eventualmente a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.	2. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.	
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato contro queste misure a maggioranza semplice.	

ISSN 0254-1505

COM(98) 241 def.

DOCUMENTI

IT 12 10 15 14

N. di catalogo : CB-CO-98-256-IT-C

ISBN 92-78-35187-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

15